



COMUNE DI SERRAVALLE

Messaggio municipale n. 68 del 1. marzo 2021 (risol. N. 193)

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Serravalle concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

Gentile presidente, consigliere e consiglieri,

col presente messaggio il Municipio vi sottopone per approvazione la Convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro (Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Serravalle) concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.

1. Premessa – introduzione

La Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione (Legge militare, LM) del 3 febbraio 1995 prevede quanto segue all'art. 63 cpv. 1 e 2:

“ 1 Finché soggiacciono all'obbligo di prestare servizio militare, i seguenti militari devono assolvere annualmente gli esercizi di tiro obbligatorio fuori del servizio:

- a. sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati equipaggiati con il fucile d'assalto;*
- b. ufficiali subalterni che fanno parte di un'Arma o di un servizio ausiliario equipaggiati con il fucile d'assalto.*

2 Questi esercizi di tiro vengono organizzati da società di tiro e sono gratuiti per i tiratori.”

La LM stabilisce che i Cantoni riconoscono le società di tiro e decidono circa l'esercizio degli impianti per il tiro fuori servizio e assegnano detti impianti alle società di tiro, tenendo altresì conto delle strutture compatibili con l'ambiente e promuovendo impianti collettivi e regionali.

Per esplicitare poi nel dettaglio le disposizioni in materia, sono state adottate l'Ordinanza sul tiro e l'Ordinanza sugli impianti di tiro.

La prima base legale disciplina il tiro obbligatorio fuori servizio mentre la seconda stabilisce le esigenze concernenti l'ubicazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di tiro a 300 metri, 50 metri e 25 metri, parzialmente o totalmente a disposizione per il tiro fuori servizio.

Tra i vari aspetti, le suddette Ordinanze prevedono:

- per razionalizzare la costruzione e sfruttare meglio il terreno disponibile, occorre fare in modo che diversi Comuni si associno per costruire un solo impianto di tiro;

- se in un Comune non può essere costruito un impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro ente locale, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito l'ufficiale di tiro competente, ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune;
- i Cantoni stabiliscono i circondari di tiro cantonali;
- le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni.

2. Definizione comprensorio e poligono di tiro

Sulla scorta delle sopraccitate vigenti normative federali, considerato come naturalmente non tutti i Comuni ticinesi dispongono di un proprio poligono di tiro e di una propria società di tiro, il Dipartimento delle istituzioni (DI) ha stabilito, in applicazione dell'art. 29 dell'Ordinanza sul tiro, i comprensori di tiro e le giurisdizioni delle società di tiro, assegnando a ogni Comune la piazza di tiro e la società presso la quale i tiratori svolgono l'attività di tiro fuori servizio.

In tale ambito, il poligono di tiro di Iragna-Mairano è stato definito quale poligono per il tiro fuori servizio per la pistola.

I Comuni che devono far capo alla struttura e che pertanto compongono il comprensorio di tiro sono: Riviera, Biasca, Bodio, Personico, Pollegio e Serravalle.

Di conseguenza, a norma degli artt. 7 e 8 Ordinanza sugli impianti di tiro, questi Comuni sono tenuti a versare un contributo, proporzionalmente alla popolazione, a copertura degli oneri totali dell'infrastruttura di tiro.

Di questi costi fanno parte in particolare:

- spese di manutenzione (stabili, infrastrutture e paratie, installazioni elettriche, bersagli, misure di protezione e sicurezza, ecc.);
- assicurazioni (RC, stabili, economia domestica, danni natura, ecc);
- tasse e imposte;
- versamenti al fondo di rinnovamento e ammortamenti.

Nel dettaglio queste spese sono definite da uno specifico tariffario allestito dall'autorità cantonale e pubblicato sul foglio ufficiale (FU 40/2014).

3. Il poligono di tiro

Il poligono di tiro di Iragna-Mairano è ubicato sui mappali N. 648 e N. 1016 RFD Riviera-Iragna, precisamente:

Mappale N. 648

proprietario Società Tiratori Mairano, superficie mq 346.


Su questo sedime è ubicato lo stabile nel quale sono presenti, in particolare, le postazioni di tiro e la buvette.

Mappale N. 1015 (DS n. 1016)

proprietario Patriziato di Iragna (DS a favore della Società Tiratori Mairano), superficie mq 1'599.

Trattasi del sedime del campo di tiro, sul quale sono ubicati i bersagli, con relativi stand e attrezzature tecniche e le paratie di sicurezza.

I posteggi sono invece situati su parte del mappale N. 631 di proprietà del Patriziato di Iragna.



4. Comune e società di riferimento

Il DI e per esso la Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), ha altresì stabilito che:

- a ogni poligono di tiro è assegnato un Comune di riferimento e una Società di tiro di riferimento;
- il Comune di riferimento garantisce l'esercizio dell'attività di tiro, la manutenzione, il rinnovo e l'adeguamento tecnico delle installazioni, la ripartizione delle spese dei poligoni di tiro e la coordinazione fra i Comuni del comprensorio;
- la Società di tiro di riferimento gestisce il poligono assegnato;
- il Comune di riferimento e la Società di riferimento di un poligono allestiscono una convenzione per regolare i rapporti tra il Comune e la Società di tiro.

L'autorità cantonale ha definito Riviera quale Comune di riferimento e la Società Tiratori Mairano di Iragna quale Società di riferimento.

In sostanza, il Comune di riferimento:

- funge da coordinatore dei Comuni del comprensorio ed è l'interlocutore della società di tiro;
- dialoga con rappresentanti degli esecutivi e utilizza una comunicazione trasparente su attività, partecipazioni finanziarie e programmi di tiro;
- si adopera per una discussione preventiva su investimenti a breve e lungo termine;
- sottopone ai Comuni del comprensorio e alla società di tiro delle convenzioni che regolano i loro rapporti, in particolare competenze, compiti, oneri e procedure.

5. La Convenzione tra Comune di riferimento e Comuni del comprensorio di tiro

Viene di seguito presentato il testo della Convenzione (con commento ai singoli articoli), che, in base alle disposizioni testé citate, deve essere stipulata tra il Comune di riferimento e i Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro.

Art. 1 Basi legali

Vengono indicate le basi legali sulle quali poggia la convenzione.

Art. 2 Scopo

Sono specificati gli scopi che si vogliono disciplinare con l'implementazione della convenzione, inoltre vengono contemplate le infrastrutture di cui dispone il poligono di tiro.

Art. 3 Comprensorio di tiro

Il DI ha stabilito, tramite pubblicazione sul foglio ufficiale, i Comuni facenti parte del comprensorio di tiro.

Art. 4 Sede e competenze

In quest'articolo viene definito il Comune sede quale Comune di riferimento (Riviera) e vengono esplicitati i compiti dello stesso.

Art. 5 Organi

Si stabilisce che il Comune di riferimento è l'unico organo esecutivo ed è competente a svolgere i compiti esplicitati all'art. 4 della convenzione.

Art. 6 Responsabilità civile e assicurazione stabili

Nessun commento.

Art. 7 Finanziamento

Vengono stabiliti gli aspetti relativi alle modalità di finanziamento del poligono di tiro e quelli inerenti i rapporti finanziari tra Comune di riferimento e Comuni del comprensorio di tiro.

Art. 8 Spese di investimento

Sono regolate le disposizioni in caso di spese di investimento a carico dei Comuni, giusta l'art. 7 dell'Ordinanza sugli impianti di tiro.

Questi oneri di investimento, oltre che essere preavvisati dall'Ufficiale Federale di Tiro e dalla Sezione del militare e della protezione della popolazione, devono essere sottoposti preventivamente ai Comuni del comprensorio di tiro.

Unicamente i lavori urgenti, fino a fr. 5'000.-, possono essere invece autorizzati direttamente dal Comune di riferimento.

Art. 9 Chiavi di riparto / quote di partecipazione

In questo articolo viene definita la modalità di ripartizione delle spese, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Quale base di calcolo saranno utilizzati i dati pubblicati annualmente dalla Sezione degli enti locali.

Nella convenzione sono stati inseriti i dati relativi al 2018 (popolazione residente al 31.12.2017), poiché è il primo anno per il quale la Società Tiratori Mairano ha inoltrato il computo delle spese per l'ottenimento del contributo comunale.

Art. 10 Rapporto con le Società di tiro, tasse e contributi

I rapporti tra Comuni e Società di riferimento sono regolati mediante una convenzione tra Comune di riferimento i Società di tiro.

Questa convenzione è già stata discussa tra le due parti e sarà sottoposta al Consiglio comunale di Riviera (Comune di riferimento) nella stessa sessione del presente messaggio.

Art. 11 Durata e disdetta

La convenzione ha una durata indeterminata. Viene specificato che qualora l'attività di tiro dovesse cessare per cause non imputabili al Comune di riferimento, ogni Comune dovrà assumersi la propria quota parte di debito, in base alla chiave di riparto.

Vengono inoltre esplicitati i motivi che possono portare all'inoltro di una disdetta della convenzione.

Art. 12 Aggregazioni e modifiche dei comprensori di tiro

In caso di eventuali future aggregazioni è stato inserito un articolo che regola queste situazioni.

Art. 13 Contestazioni

Nessun commento.

Art. 14 Entrata in vigore

Nessun commento.

6. Aspetti finanziari

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'art. 7 lett. b) dell'Ordinanza sugli impianti di tiro stabilisce che le spese per la manutenzione e il rinnovo delle installazioni sono a carico dei Comuni facenti parti del comprensorio di tiro.

Il Comune di riferimento provvede al finanziamento delle attività del poligono mediante il proprio contributo, allestisce le quote di partecipazione dei Comuni che fanno parte del comprensorio di tiro e provvede all'incasso di questi contributi.

La chiave di riparto tra i vari Comuni è fissata in base alla popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente.

I ricavi derivanti dalle quote di partecipazione dei Comuni del comprensorio di tiro saranno iscritti contabilmente nel conto di gestione corrente.

Visto quanto precede,
s'invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e :

1. È approvata la Convenzione tra il Comune di Riviera e i Comuni del comprensorio di tiro Biasca, Bodio, Personico, Pollegio, Serravalle concernente la gestione del poligono di tiro Iragna-Mairano.
2. La Convenzione entra in vigore con l'approvazione dei Comuni e la ratifica della Sezione degli enti locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario comunale
Andreoli C.

Allegato: Convenzione